

La tutela del debitore/2

IL PROCESSO ESECUTIVO

Per opporsi all'esecuzione è sufficiente l'atto di citazione

Si usa il ricorso solo quando la controversia richiede un rito speciale

PAGINA A CURA DI

Gloria Gatti

■ L'analisi delle norme che regolamentano il processo esecutivo evidenzia che lo stesso è finalizzato ad attuare coattivamente il diritto del creditore procedente e nella prassi lascia ben poco spazio a parentesi cognitive volte all'accertamento della corrispondenza tra l'azione esecutiva stessa e il diritto di procedervi. L'opposizione all'esecuzione è disciplinata dagli articoli 615 e 616 del Codice di procedura civile. Tali norme sono state interessate dalle novelle legislative introdotte dalla legge 80/2005 e dalla legge 51/2006, che ha introdotto la possibilità per il giudice di sospendere per gravi motivi, esu istanza di parte, il titolo esecutivo, per quanto riguarda l'articolo 615, comma 1, del Codice di procedura civile, nonché dalla legge 52/2006, che ha previsto l'introduzione di un termine per l'introduzione del giudizio di merito, quando competente a conoscere la causa è l'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione e, infine, dalla legge 69/2009, che ha previsto l'impugnabilità del provvedimento finale, per quanto riguarda l'articolo 616 del Codice di procedura civile.

I motivi che portano all'opposizione all'esecuzione, sono: inesistenza originaria del titolo esecutivo; inesistenza del titolo esecutivo per fatti sopravvenuti; estinzione del diritto di credito posto alla base del titolo esecutivo per fatti sopravvenuti; contesta-

zioni circa la pignorabilità dei beni.

L'articolo 615 comma 1 del Codice di procedura civile disciplina l'ipotesi di opposizione all'esecuzione preventiva, quando cioè l'azione esecutiva è solo minacciata a seguito di notifica di atto di precetto. In tale ipotesi, la forma da utilizzare per proporre l'opposizione è quella dell'atto di citazione, dovendosi invece utilizzare il ricorso solo nei casi in cui la natura della controversia richieda l'applicazione di un rito speciale. Pare, altresì compatibile con l'oggetto e le finalità dell'opposizione all'esecuzione, anche il rito del giudizio sommario di cognizione di cui all'articolo 702 bis del Codice di procedura civile, introdotto con la legge 69/2009. La causa andrà incardinata innanzi al giudice competente.

Per quanto riguarda invece la competenza territoriale, non essendo ancora iniziata l'esecuzione, occorre fare riferimento all'articolo 480 del Codice di procedura civile, che stabilisce che il precetto deve contenere l'indicazione di residenza, o l'elezione di domicilio del creditore nel Comune in cui ha sede il giudice astrattamente competente per l'esecuzione, sempre che in tale circondario vi siano beni del debitore da espropriare e che, in mancanza, l'opposizione a precetto si proporrà innanzi al giudice del luogo ove il precetto è stato notificato.

Il giudizio si svolgerà secondo le norme previste dal Codice per il rito adottato, ricordando che la novella legislativa introdotta con la legge 80/2005 ha conferito al giudice la possibilità di sospendere l'efficacia del titolo per gravi motivi, garantendo così una maggiore tutela al debitore, che potrà vedere inibita la facoltà del creditore procedente di dare luogo all'esecuzione, in pendenza di opposizione.

Più complesso è invece il caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, e più incisive sul punto sono state le riforme del 2006 e del 2009. Infatti, prima di esse, il Codice prevedeva che, nel caso di ese-

cuzione già iniziata, l'opposizione dovesse essere introdotta con ricorso innanzi al giudice dell'esecuzione. Questi, assunti i provvedimenti sulla sospensione, poteva: procedere all'istruzione della causa, se si riteneva competente a decidere sul merito, ai sensi dell'articolo 185 del Codice di procedura civile. Tale udienza avrebbe seguito le forme previste dall'articolo 183 e il procedimento si sarebbe concluso con sentenza non impugnabile. E ancora poteva, nel caso di incompetenza per valore, rimettere le parti innanzi all'ufficio giudiziario competente, con termine perentorio per la riassunzione del giudizio.

Con le riforme, sono stati modificati l'articolo 616 e l'articolo 185 del Codice di procedura civile, la fase introduttiva del giudizio non ha subito cambiamenti, mentre l'opposizione all'esecuzione già iniziata, prevede che l'udienza fissata si svolga secondo le norme del rito camerale disciplinato dagli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile. Ai sensi dell'articolo 616 del Codice di procedura civile, terminata la fase introduttiva, se il giudice ha ritenuto che la competenza a conoscere della questione sia dello stesso ufficio giudiziario cui lo stesso appartiene, fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, che si svolgerà secondo le norme di rito. Altrimenti il giudicante fissa un termine per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente. A seguito della novella del 2009, la sentenza che definisce la causa di merito sarà soggetta nuovamente ad impugnazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il termine. Rilevabili i vizi formali degli atti

Opposizione entro 20 giorni

■ Altro strumento volto a tutelare non solo il debitore esecutato, ma tutti i soggetti che partecipano al processo esecutivo, è l'opposizione agli atti esecutivi disciplinata dagli articoli 617 e 618 del Codice di procedura civile, con la quale si contestano i vizi formali di ogni singolo atto del processo esecutivo. Anche tali norme sono state interessate dalle novelle legislative introdotte dalla legge 80/2005, che ha modificato il termine perentorio per proporre l'opposizione, portandolo da 5 a 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, o dell'atto di precetto (per quanto riguarda l'articolo 617 del Codice di procedura civile), oppure dal primo atto di esecuzione, o dal compimento dei singoli atti, per quanto riguarda l'articolo 617 del Codice, nonché dalla legge 52/2006, che ha previsto la possibilità per il giudice di sospendere l'esecuzione, e l'introduzione di un termine per l'introduzione del giudizio di merito.

Legittimati attivi, oltre al debitore e al terzo proprietario, sono tutti coloro che sono destinatari degli atti esecutivi e pertanto in-

teressati alla loro eliminazione, mentre legittimati passivi sono il creditore procedente ed i creditori intervenuti.

L'articolo 617 del Codice di procedura civile disciplina l'ipotesi di opposizione volta a sanzionare la regolarità formale del titolo esecutivo o dell'atto di precetto a seguito della notifica di questi ultimi. In tale ipotesi, la forma da utilizzare per proporre l'opposizione è quella dell'atto di citazione, dovendosi invece utilizzare il ricorso solo nei casi in cui la natura della controversia richieda l'applicazione di un rito speciale. Il termine perentorio per la notifica dell'atto di citazione, o per il deposito del ricorso, è di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, o dell'atto di precetto. Come per l'opposizione all'esecuzione, la causa andrà incardinata innanzi al giudice competente per materia e per valore e la competenza territoriale andrà individuata secondo il disposto dell'articolo 480 del Codice.

Gli articoli 617 e 618 disciplinano il caso in cui l'opposizione agli atti esecutivi venga proposta in

pendenza del processo esecutivo.

A seguito delle citate riforme del 2005 e del 2006, il giudizio si propone con ricorso da depositarsi presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, entro il termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, o dal giorno in cui è compiuto l'atto oggetto dell'opposizione. Ai sensi dell'articolo 618 del Codice di procedura civile, il giudicante con decreto fisserà l'udienza di comparizione delle parti e il termine per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte. Detta udienza si svolgerà secondo le norme del rito camerale disciplinato dall'articolo 737 e seguenti del Codice di procedura civile e in essa il giudice potrà adottare i provvedimenti urgenti e sospendere l'esecuzione, nonché fissare un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, a cura della parte interessata.

A differenza del giudizio di opposizione all'esecuzione, le sentenze con le quali vengono definite le opposizioni agli atti esecutivi non sono impugnabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le strade possibili



OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ART. 615 CODICE PROCEDURA CIVILE

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI ART. 617 CODICE PROCEDURA CIVILE

OGGETTO

Contestazione circa il diritto a procedere ad esecuzione forzata

Contestazione vizi formali singoli atti processo esecutivo

LEGITTIMAZIONE

Debitore o terzo proprietario esecutato

Tutti i destinatari dei singoli atti

TERMINE

Ogni momento del processo esecutivo

Perentorio 20 giorni dalla notifica oppure 20 giorni dal deposito dell'atto